

CASA de ra REGOLE



notiziario delle Regole d'Ampezzo



Regole d'Ampezzo - Via del Parco, 1 - Tel. (0436) 2206/2269 - Cortina d'Ampezzo

Direttore responsabile: Mario Caldara Cenja - Autorizz. Trib. Belluno n. 9/89 del 20.09.89 - Sped. Abb. Post. Gruppo IV
Stampa: Tipografia Print House snc, Via Chiamulera, 1 Cortina d'Ampezzo - Testi di esclusiva proprietà della testata

PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO

CONVENZIONE

(Testo concordato e in attesa di sottoscrizione)

La legge regionale istitutiva del Parco (L.R. 22.3.1990, n. 21) affida la gestione del Parco medesimo alla Comunità delle Regole d'Ampezzo, previa stipula di apposita convenzione. La convenzione viene sottoscritta dalle parti il giorno....., il cui testo riportiamo di seguito integralmente.

PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO

(L.R. 22 marzo 1990 n. 21,
art. 1 comma 3)

CONVENZIONE

tra i Signori

- Posocco arch. Franco, che agisce in atto nella sua qualità di rappresentante della Giunta Regionale, autorizzato all'atto con deliberazione di Giunta Regionale n..... in data..... esecutiva

- Pompanin Ugo, che agisce in atto nella sua qualità di Presidente della Comunità delle Regole d'Ampezzo, autorizzato all'atto con deliberazione della Deputazione Regoliera del 20 luglio 1990, esecutiva;

premesso

- che la legge regionale 22.3.1990 n.21, che detta norme per l'istituzione del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, in considerazione della specificità delle forme antiche di gestione del patrimonio naturale ampezzano, da centinaia d'anni conservato e tutelato dalle Regole, prevede che la gestione del Parco sia affidata alla Comunità delle Regole d'Ampezzo, previa stipula di una convenzione che indichi i criteri di gestione e di regolamentazione del territorio del parco;

- che la Comunità delle Regole d'Ampezzo si è dichiarata disposta ad assumere gli impegni derivanti dall'attuazione della predetta legge regionale, proseguendo nello spirito di collaborazione ed in armonia con l'Amministrazione Comunale d'Ampezzo;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La Regione del Veneto affida la gestione del Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, per le finalità e con gli obblighi di cui alla legge regionale 22.3.1990 n. 21 alla Comunità delle Regole d'Ampezzo che accetta.

ART. 2

La Comunità delle Regole si impegna - proseguendo nella tutela e valorizzazione del territorio regoliero - alla gestione del parco perseguendo le finalità che la suddetta legge regionale ha fatte proprie, e più particolarmente:

a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell'acqua;
b) la tutela, il mantenimento e la valorizzazione, anche attraverso istituzioni museali e di ricerca storico-economica sulle aree protette e sulle esperienze di proprietà collettiva nell'arco alpino, dell'ambiente naturale, storico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il suo recupero delle parti eventualmente alterate;

c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, faunistiche, floristiche e vegetazionali;

d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici, anche attraverso iniziative nel campo scolastico e divulgativo;

e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali con particolare riguardo alle attività agro-silvo-pastorali, all'artigianato e alle iniziative legate alla storia dell'alpinismo ampezzano compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;

f) la regolamentazione delle funzioni di servizio per il tempo libero e dei flussi turistici;

g) la tutela e valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni ladine.

ART. 3

La Comunità delle Regole d'Ampezzo, entro il termine di adozione del piano ambientale provvede ai seguenti adempimenti, secondo le disposizioni della legge istitutiva, comunicandone previamente i progetti alla Giunta Regionale:

- adeguamento della pianta organica;
- predisposizione di un programma di interventi per l'avvio del parco;
- redazione del documento con l'individuazione grafica della rete stradale e la normativa di regolamentazione di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 21/1990;
- apposizione di elementi segnaletici agli ingressi del parco;
- elaborazione di pubblicazioni a scopo divulgativo delle attività e degli usi del parco.

ART. 4

La Giunta Regionale curerà la convocazione di conferenze dei servizi finalizzate al conseguimento delle intese e delle armonizzazioni necessarie nel processo di redazione del piano ambientale, a cui partecipino Organismi Statali, la Provincia di Belluno, il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Provincia Autonoma di Bolzano nonché altri enti locali, invitando altresì la Comunità che produrrà i supporti tecnici necessari.

ART. 5

La Comunità delle Regole d'Ampezzo sottopone il programma di massima per la compilazione del piano ambientale al Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 6

La direzione del Parco ha sede in Cortina d'Ampezzo presso la Casa delle Regole. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce di norma presso tale sede. Il Presidente del Comitato è tenuto a convocarlo almeno due volte all'anno.

ART. 7

La Comunanza avvierà le attività di gestione del parco in tempestiva correlazione con la corresponsione dei contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali previsti dal bilancio regionale; eventuali interessi sulle anticipazioni saranno utilizzati per la medesima destinazione dei contributi.

ART. 8

Il parere obbligatorio del Comitato Tecnico-Scientifico viene richiesto ai singoli componenti nominati o designati mediante comunicazione del deposito dell'atto sul quale viene chiesto il parere e convocazione del Comitato stesso entro i successivi 30 giorni.

Il Comitato deve esprimersi entro i successivi 60 giorni, in difetto di che il suo parere si presume favorevole.

ART. 9

La Comunanza delle Regole d'Ampezzo provvede ad elaborare annualmente una relazione relativa alla gestione e alle attività del parco e ad inviarla alla Giunta Regionale unitamente al conto consuntivo.

ART. 10

La Comunanza provvede al controllo di una esatta applicazione della L.R. 22.3.1990 n. 21 e della presente convenzione e riferisce al Comune, alla Provincia, alla Regione ed alla Magistratura,

secondo le rispettive competenze.

Il Presidente della Comunanza verifica che gli interventi progettati si svolgano nel rispetto dei limiti della legge regionale di cui all'art. 1 e dei provvedimenti deliberati dalla Comunanza stessa.

ART. 11

La Regione esercita il controllo tecnico sulla gestione del parco avvalendosi della Segreteria Regionale per il Territorio e della Segreteria Regionale per le Attività Produttive - Settore Primario, secondo le rispettive competenze.

ART. 12

Le specifiche attività del parco sono gestite dalla Comunanza con apposita, distinta contabilità e un elenco degli atti assunti dalla Comunanza è inviato trimestralmente alla Giunta Regionale, ai fini dell'esercizio del generale controllo sul funzionamento dell'Ente ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 21/1990.

ART. 13

Entro dodici mesi dalla data della stipula della presente convenzione la Comunanza delle Regole d'Ampezzo si impegna ad adeguare il proprio ordinamento in modo da garantire lo status di regoliere senza distinzione di sesso.

ART. 14

La Comunanza delle Regole d'Ampezzo prevede la copertura della spesa necessaria secondo quanto previsto dal-

l'art. 18 della L.R. n. 21/1990 e dall'art. 1 della L.R. n. 40/1984.

ART. 15

La Regione corrisponde immediatamente, quale contributo sulle spese di primo intervento, Lit. 1.000.000.000.=; Lit. 250.000.000.= alla presentazione del programma di massima per la compilazione del Piano Ambientale e Lit. 250.000.000.= alla presentazione del progetto definitivo. Fino alla nomina del Direttore, il Presidente quietanza gli incassi ed approva le spese urgenti.

ART. 16

Ogni controversia in ordine alla interpretazione o alla esecuzione della convenzione o degli atti che ne conseguono, è devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale; ciascuna delle parti designerà un proprio arbitro ed i due arbitri così designati nomineranno il Presidente del Collegio arbitrale, chiedendo, in caso di disaccordo, la designazione al Rettore dell'Università di Padova.

ART. 17

Per quanto qui non previsto, le parti richiamano espressamente le disposizioni delle leggi Regionali 22.3.1990 n. 21, 16.8.1984 n. 40, 3.5.1975 n. 48, della legge 3.12.1971 n. 1102 nonché del Regolamento regionale 24.4.1975 n. 5 e del Lavoro depositato dalla Comunanza alla Regione ai sensi dell'art. 5 di tale regolamento.

PARLARE SBAGLIANDO

di Mario Caldara Cenja

Sarà un interesse reale o solo un vezzo dettato dalla moda? Ora le Regole fanno più che mai notizia. Anche Cortina Magazine, rivista patinata, che vende la faccia bella d'Ampezzo, ha toccato l'argomento regoliere con una dichiarazione di Colette Rosselli.

Toccare le Regole, argomento di un fascino e di una vastità immensi, può portare, come si verifica spesso, ad alcune imprecisioni. Era toccato prima pesantemente a Pisanò, con delle dichiarazioni a Telecortina. Tocca ora alla Colette Rosselli in quello, che è un canto d'amore sviscerato a Cortina d'Ampezzo, articolo dal titolo «Le Pietre Magiche» di Francesca Bronner sul numero 11 di Cortina Magazine. Dichiarò: «Le vere dinastie di Cortina sono le famiglie regoliere, cioè le undici istituzioni locali che fanno capo ad altrettanti paesini della valle e hanno potestà assoluta sui 16.000 ettari, di cui è composto il Comune di Cortina (16.000 ettari che oggi si possono vendere o affittare a peso d'oro, da cui il potere dei Regolieri)». E' opportuno precisare nuovamente che i boschi e i pascoli di Cortina appartengono non a dinastie, ma a tutto il popolo d'Ampezzo, che da secoli se li tra-

manda e difende gelosamente. E' un bene allodiale, e qui sarebbero necessarie altre parecchie righe a spiegare un istituto medievale, su cui per il momento soprassediamo. Bene comune a tutti gli ampezzani, inalienabile ed indivisibile. Sono sufficienti questi tre aggettivi, ben compresi nel loro significato, per smantellare tutte le affermazioni della signora Rosselli.

I pascoli e i boschi, oltre ad essere comuni a tutti gli ampezzani, sono indivisibili ed ovviamente inalienabili. Che poi mi si venga a dire che «i sedicimila ettari delle Regole si possono vendere o affittare a peso d'oro, da cui il potere dei Regolieri» è uno stravolgere completamente lo spirito ed i fatti delle Regole. E' questo di quantificare in carta moneta questo territorio e concludere «Quanto sono ricchi gli ampezzani!» un gigantesco errore, in cui si può cadere come figli di una civiltà dei consumi, dove esiste come padrona indiscussa quella che potremmo chiamare «la vil moneta». E' questo un errore che è comunissimo ed è finita per caderci anche Colette Rosselli Montanelli.

Le conclusioni a cui arriva la gente, quando affronta il tasto regoliere, non

possono che rammaricare e portarci a ribadire ostinatamente alcune cose già dette. Il valore venale va totalmente escluso dalla mentalità e dai comportamenti dei Regolieri. C'è sì un capitale immenso, che sono i pascoli e i boschi d'Ampezzo, ma ciò che fanno ora gli ampezzani è di godere di alcuni modesti frutti. Ma il fine primo dell'istituto regoliere è, come di tutti i beni allodiali, mantenere intatta la proprietà e trasmettere questo meraviglioso testimone al successivo staffettista, ovvero i nostri figli. Nel normale andare ci si imbatte a volte in una mentalità regoliera, che è definita «anacronistica» ed «ostinata». Ma la risposta l'avete davanti agli occhi. Se abbiamo ancora i pascoli e i boschi intatti e non siamo preda della più oscura speculazione ed alterazione dell'ambiente, lo dobbiamo unicamente a queste quattro testacce caparbie di Regolieri, dei quali mi sia concesso l'orgoglio di far parte.

Quello che diciamo a Colette Rosselli non vuole essere una critica, ma solo una precisazione, che porgiamo a un'amante di Cortina della misura eccelsa, in cui lei si prospetta. Perché, parlando di Regole, non debba ripetere lo sbaglio.

SULLE VICENDE DELLA STRADA CIANZOPÈ - CINQUE TORRI

Forse è impossibile stabilire quando i Regolieri abbiano tracciato quella strada impervia ed, a tratti, ripida e sconnessa che tutti ricordiamo per averla percorsa a piedi, lietamente, nel corso di brevi gite o per interessi nell'ambito di attività silvo-pastorali.

Solo in epoche recenti qualcuno cominciò ad utilizzare le gloriose Guzzi, Gilera, Ariel e, più tardi, qualche robusta auto magari residua dell'ultima guerra.

Erano, comunque, pochi i fortunati proprietari di cotanti mezzi e la maggioranza continuava, imperterrita, ad usare «il cavallo di San Francesco».

l'eventuale futura bonifica della frana, si decise di ripristinare il manufatto avvalendosi delle disponibilità finanziarie previste dalle Leggi.

La domanda di ricostruzione fu inoltrata al Ministero per l'Agricoltura e Foreste il 26/09/1977.

Fu concesso un primo stanziamento ed i lavori ebbero inizio il 20/05/78.

Il 1983 registrò la fine dell'opera con il completamento del manto in asfalto.

A questo punto la viabilità era ripristinata ma con la differenza che erano state calcolate pendenze, curve e dimensioni tali da facilitare il transito anche ai mezzi più modesti e più ingombranti ed apren-

tro, viene inviato un sollecito; il 07/06/89 altro sollecito a mezzo telegramma: a tutt'oggi nessuna risposta! Nel frattempo i Sigg.ri Alberti Uberto e Dallago Ines inoltrano una prima istanza al T.A.R. Veneto al fine di ottenere la sospensione dell'ordinanza di chiusura della strada emanata dal Sindaco di Cortina l'8/09/89 n. 103.

Il 20/06/90 il Tribunale Amministrativo Regionale respinge tale istanza e, in attesa della sentenza definitiva (prevista fra qualche mese), convalida l'ordinanza del Sindaco che, comunque, si richiamava espressamente al citato Decreto Ministeriale.

In conseguenza di ciò la sbarra, già predisposta da tempo, viene munita di lucchetto e, a partire dal 19/07/90, rimane decisamente chiusa a tutti i mezzi a motore ad esclusione di quelli utili ai lavori forestali, al rifornimento dei rifugi, al soccorso ed alla sorveglianza.

I Sigg.ri Alberti, però, non si rassegnano e presentano, tempestivamente, una seconda istanza il 24/07/90, ricalcando più o meno le stesse argomentazioni della precedente.

Altrettanto tempestivamente, il 9 agosto u.s., il Presidente del T.A.R., esaminata le tesi svolte dai legali delle Regole, convince l'avvocato dei ricorrenti a ritirare l'istanza sospensiva.

I provvedimenti adottati dal Sindaco e dalle Regole rimangono, quindi, efficaci perlomeno fino alla decisione di merito che, come sopra accennato, non sarà presa che fra qualche mese, salvo non si verificano soluzioni alternative nel frattempo.

d. v. ■



Frana di Cinque Torri

Questo per molti anni ma, impercettibilmente prima e, quindi, sempre più prepotentemente, il benessere ed il conseguente aumento del turismo portarono ad un massiccio diffondersi di auto sempre più potenti, fino agli inarrestabili «fuoristrada» ed allora, la sassosa mulattiera divenne percorso classico per sfruttare e godere la potenza e la rusticità di macchine create per l'avventura(?) e per evitare la fatica di camminare. Poi, un maledetto sedici settembre del 1976, vuoi per le copiose precipitazioni, vuoi per la seconda scossa di terremoto che devastò il Friuli, si produsse quell'impressionante smottamento che ancora oggi appare come un'oscena ferita subito ad est delle Cinque Torri. A parte i danni subiti dal patrimonio forestale regoliero (circa 5000 mc. di legname) la frana distrusse anche un notevole tratto della strada in questione ed in modo tale da precludere l'accesso alla parte alta della zona. In effetti gli interessi delle Regole in quella porzione di territorio, si erano molto ridotti oramai da vari anni, in quanto non c'erano più animali da alpeggiare ed il bosco era da conservare perché classificato «di protezione».

Tuttavia, per quello spirito combattivo e caparbio che ci hanno tramandato i nostri antenati ed in considerazione del-

do così l'accesso alla massa motorizzata che nel frattempo stava divenendo sempre più invadente ed inquinante.

La nuova strada, peraltro, era già vincolata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale, come da voto espresso dal Magistrato alle Acque, e come si evince dal Decreto n. 1005 del 10/03/82 ove recita: «... comunque alla strada in parola rimane il carattere di attrezzatura di servizio forestale e quindi deve essere chiusa al pubblico a mezzo di sbarra posta al suo inizio».

La stessa frase venne riportata anche sul Certificato di Collaudo d.d. 09/07/83. Tale vincolo non poteva non destare una certa preoccupazione all'Amministrazione delle Regole in quanto veniva a danneggiare i proprietari del Rifugio «Cinque Torri», appartenenti ad una Famiglia regoliera.

Il Presidente inviò, pertanto, una richiesta di «deroga parziale» del divieto di transito per favorire i gestori delle strutture situate a monte della sbarra e per permettere un controllato afflusso turistico, durante la sola stagione estiva, con un servizio di «navette».

La richiesta porta la data del 22/02/89 ed è indirizzata al Dipartimento Regionale per l'Economia Montana e Foreste. Il 30/05/89, non avendo ricevuto riscon-

Parco

La legge istitutiva del Parco prevede agli artt. 11 e 12 la nomina di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive, di cui fanno parte anche tre esperti designati dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, con deliberazione del 12 giugno 1990, n. 3531 ha designato i tre componenti nelle persone di:

arch. Franco Posocco - segretario regionale per il territorio;
ing. Umberto Frank - segretario regionale per le attività produttive del settore primario;

il dott. Giuseppe Carraro - coordinatore della Sezione legislativa della Presidenza regionale.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'ACCOGLIMENTO DI NUOVI CONSORTI REGOLIERI

Uno dei problemi di diritto regoliero emersi di recente che mi colpisce di più, concerne l'ammissione nella Comunità di nuovi membri, imposta tra pochi anni dal veloce calo, naturale e forzoso, dei Regolieri residenti, obbligati ad emigrare e sospesi per Laudo dai loro diritti sino all'eventuale ristabilimento in Ampezzo.

Escludendo la modesta distribuzione di legna da ardere e da rifabbrico oggi i Regolieri non godono di altri vantaggi: a Cortina, a differenza di Cavalese, non viene distribuito nulla dei proventi dell'attività delle Regole. L'unico vantaggio goduto attualmente dai consorti ampezzani è quello (citiamo l'avv. Trebeschi) di sentirsi inseriti nel fiume della tradizione e partecipi di una comunione antica e sempre solida ed efficiente. Essere Regolieri (ancora Trebeschi) è un distintivo di nobiltà e non di più, e spiega la diffidenza dei consorti nei confronti degli estranei: c'è l'impressione che gli estranei non assorbano sin dalla nascita le costumanze e i valori della tradizione, e sussiste una malcelata difficoltà per i «foresti» di capire il preteso esclusivismo delle Regole, quasi si trattasse di un quid estraneo allo stesso ordinamento costituzionale.

Il preambolo giova soltanto ad evidenziare alcuni aspetti della questione, problematica ma interessante e foriera di necessari sviluppi, dell'ammissione in Regola di residenti non consorti (che, «tradendo» il citato Trebeschi, non definiamo «foresti» per non ingenerare sospetti ingiustificati di razzismo). I punti salienti del problema potrebbero essere ridotti a tre:

1) Nell'ipotesi di aggiornamento del Catasto con nuovi residenti non consorti, quanti «fuochi» dovrebbero essere proposti per l'accoglimento? A seconda del metro di giudizio, i ceppi famigliari muniti dei requisiti per accedere alla Comunità potrebbero essere un numero indefinito.

2) Questi «fuochi» su quali presupposti dovrebbero basare la loro ammissione? Può bastare il locus (residenza in Ampezzo da 50, 100 o più anni), l'integrazione per via matrimoniale con famiglie regoliere, lo svolgimento per più o meno tempo di attività a favore delle Regole e/o di tutta la Comunità, le benemerienze acquisite, la lingua, la condivisione di uno «spirito ampezzano» (i ra pensa compain de nosoutre)?

3) Poste le ammissioni di alcuni «fuochi» e le conseguenti esclusioni di altri, con quali strumenti razionali si andrebbero a giustificare (se opportuno) le une e le altre agli interessati, in caso di dia-
tribe?

Gli interrogativi non si esauriscono in-

dubbiamente qui, e molti potranno sorgere nella sfera psicologico-morale di ognuno: gelosie, inimicizie ed egoismi sono purtroppo debolezze umane, e non tarderanno a palesarsi nemmeno in questo ambito. Rimangono sul tappeto anche eventuali cavilli giuridici circa l'interpretazione del Laudo, che peraltro una puntuale esegesi del nostro millennario Statuto dovrebbe certamente limitare al minimo.

Per concludere, giacché l'argomento è complesso, articolato ed importante per la vita futura delle nostre Regole, esponiamo alcuni spunti di riflessione per l'analisi e la conseguente risoluzione del problema sul piano pratico:

a) le decisioni in tema di ampliamento del Catasto Regoliero dovranno essere quanto più possibile ponderate e formalmente suffragate da argomentazioni rigorose, sia in fatto che in diritto;
b) i criteri da seguire per l'ammissione di nuovi consorti dovranno essere determinati univocamente e con una certa

rigidità, onde evitare fraintendimenti;
c) l'Assemblea Generale dovrà esprimere serenamente, come da Regolamento al Laudo, la propria valutazione e decisione su ogni proposta in merito;
d) ai Regolieri sospesi per cause forzose che lo richiedano dovrà fornirsi adeguata garanzia di conservazione dei propri diritti, anche se eventualmente residenti in zone limitrofe ma operanti a Cortina.

Lasciamo ogni indagine preliminare sull'argomento, ed una ricognizione dell'aria che tira», alla prudenza ed alla sagacia dei dirigenti regolieri. Siamo certi comunque che anche questo problema oggi di attualità, per la nostra piccola comunità, verrà risolto in breve nel modo più giusto ed equo, per il bene dell'intera Comunità Regoliera e secondo lo spirito democratico e la tradizione che da un millennio informano ed animano le Regole d'Ampezzo.

Ernesto Majoni Coletto ■

LA «BIGIA» E LA «BRUNA»

Non sono mancate, in questi ultimi mesi, le iniziative degli organi responsabili della Comunità Regoliera verso l'aspetto agro-pastorale del nostro territorio.

In un momento in cui la gestione dell'ambiente naturale e delle sue risorse è sempre più vincolata da Leggi che ne limitano, a torto o ragione, certi aspetti economici, è cresciuta, per diversi motivi, la convinzione di non abbandonare nemmeno un metro quadrato di pascolo. Per fare ciò si devono creare le infrastrutture necessarie.

Il problema si pone in questi termini: da una parte, gli operatori del pascolo hanno bisogno di certezze e futuro. Non si può pretendere che vivano, con la loro famiglia, in ambienti al limite della decenza e per pochi mesi all'anno, rimarrebbero sempre e solo dei precari a scapito della professionalità acquisita e del presidio del territorio. Il loro reddito annuale dovrà essere fornito non solo dall'alpeggio ma dalla vendita di prodotti, dalla ristorazione e dell'agriturismo.

Dall'altra parte, gli ultimi allevatori rimasti, con gli enormi sacrifici che stanno sostenendo per adeguarsi alle future Leggi che imporrà la liberalizzazione del mercato europeo, non avranno più nelle loro stalle la «bigia» o la «bruna», ma delle «macchine da produzione latte» che si vedranno costretti a non alpeggiare per

non compromettere la salute e la produzione con gestioni che utilizzano strutture e concetti dell'ottocento. Poterle portare al pascolo estivo senza preoccupazioni e con una spesa irrisoria, sarebbe enormemente vantaggioso per il reddito della penalizzata azienda agricola montana.

Tralasciamo, a proposito, per queste scarse e crude considerazioni economiche, le accattivanti ma ormai obsolete parole sui vantaggi che dà l'attività primaria, in montagna, sotto il profilo turistico, paesaggistico ed ambientale. Le sentiamo, sempre uguali, da diversi anni e sono già a conoscenza di tutti.

La Presidenza delle Regole d'Ampezzo, sensibile a queste problematiche, inviterà prossimamente i proprietari delle «Casere di Peziè de Parù» ad una riunione per sentire, discutere e proporre soluzioni, per una valorizzazione degli attuali fabbricati.

Auspichiamo che la proprietà guardi alle innovazioni con una apertura mentale verso il problema pascolo, pilastro fondamentale di vita agli albori della nostra comunità e salvezza delle stesse istituzioni regoliere nel vicino passato. Volere per caparbietà o per pochi denari la sua fine, porterà, più in là a quali conseguenze? Il coordinatore Commissione «Agricoltura e Zootecnia»

Claudio Michielli Miceli

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI COSTRUITI SUL TERRITORIO REGOLIERO

Il geom. Fiorenzo Filippi fa il punto della situazione

Premessa:

- la legge 28.02.1985 n. 47 contenente «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», meglio nota come legge per il condono edilizio, all'art. 52) prevede che le opere ultimate entro l'entrata in vigore della presente legge o variazioni non registrate, siano iscritte a Catasto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, cioè entro il 15.06.1985. Detto termine ha subito continue proroghe perché il Governo ha dovuto riconoscere sia l'intasamento per arretrato ed il sovraccarico di lavoro degli Uffici Tecnici Erariali, sia le legittime richieste degli ordini professionali per l'impossibilità a far fronte all'accatastamento della mole di fabbricati non censiti o variazioni non registrate.

L'ultima proroga, in ordine di tempo, è quella contemplata dalla legge 31.05.1990 n. 128 che all'art. 12) recita: «Il termine per la denuncia per l'iscrizione al Catasto Urbano ovvero per le variazioni non registrate di cui all'art. 52 della legge 28.02.1985 n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'art. 9 della legge 10.02.1989 n. 48, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28.02.1985 n. 47».

La Deputazione Regoliera, in ottemperanza al dettato della legge 28.02.1985 n. 47 art. 52, nella seduta del 15.12.1988, deliberava: «la denuncia al catasto di tutti i fabbricati comunque ed a qualsiasi titolo edificati sul territorio di intestata proprietà delle Regole d'Ampezzo, quale comunione generale per condominio, e su quello di proprietà assoluta delle singole Regole, conferendo incarico al geom. Fiorenzo Filippi».

Descrizione sommaria della procedura necessaria per l'accatastamento degli immobili.

Salvo pochissime eccezioni, nel contesto generale i fabbricati regolieri non risultano iscritti al Catasto Terreni ed al Libro Tavolare, al chè la necessità di redigere un nutrito numero di tipi di frazionamento per l'erezione delle particelle edificiali, attraverso i necessari rilievi topografici che in taluni casi si sono dimostrati impegnativi e laboriosi per la distanza e carenza di punti di appoggio sicuri, individuabili nella «vecchia» mappa di Cortina.

L'Ufficio Tecnico Erariale - 2 Sezione (Catasto terreni) - con l'approvazione dell'elaborato, attribuisce il numero o i numeri alle edificiali contenute nel frazionamento, con trasmissione del «Tipo mappale» (cioè una copia del tipo di frazionamento) alla 4 Sezione - Catasto Urbano. Senza questo collegamento non è possibile presentare al Catasto Urbano la planimetria o le planimetrie per ogni singolo edificio, corredate da tutta la documentazione di rito (mod. D, mod. IN parte prima e seconda ed elaborato planimetrico ove ricorrono più di un subalterno). Merita qui evidenziare che i tempi tra la presentazione del tipo di frazionamento e la sua approvazione con trasmissione del tipo mappale alla 4 Sezione, oscilla tra 4 e 6 mesi. Alla data odierna cinque tipi di frazionamento presentati il 15.12.1989 non sono stati ancora restituiti.

OPERAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 31.07.1990

Anno 1989

Alla data anzidetta sono stati presentati all' Ufficio Tecnico Erariale - 2 Sezione - i seguenti frazionamenti:

- casa forestale La Vera (solo tipo mappale)
- segheria e magazzino di Pontechiesa (ampliamento fabb.)
- rifugio Ospitale (ampliamento del fabbricato e della corte)
- Socol - estinzione di tre vecchi edifici demoliti

- Socol - erezione di n. 4 nuove edificiali (ex alloggio operai, capannone SCIA, alloggi ex magazzino comunale, cabina elettrica) e variazioni della casa forestale e fabbricato attiguo
- Passo Falzarego - erezione di n. 6 nuove edificiali (rimesse e magazzini albergo Falzarego, fabbricato F.lli Menardi, cabina elettrica, chiesetta, stazione funivia Lagazuoi e bazar Pavallich)
- Col Gallina - erezione edificiale del rifugio omonimo
- Bai de Dones - erezione di 3 edificiali (stazione seggiovia e bar Bai de Dones, cabina elettrica e serbatoio)
- Cinque Torri e Potor - erezione di 3 edificiali (stazione seggiovia Cinque Torri, stazione seggiovia Potor - F.lla Nuvolau, casone di Potor)
- Rozes - erezione edificiale del casone omonimo
- Landries (Cianzopè) erezione edificiale del casone
- Sotecordes - erezione edificiale del casone omonimo
- rifugio Dibona - erezione di tre edificiali (rifugio, dependance e magazzino)
- Valbona - erezione di due edificiali (rustico e casone nuovo) e variazione di figura della casa forestale e casone vecchio
- Valbona - estinzione vecchio fabbricato sul piano lato di N.O.
- Valbona - variazione di figura per ampliamento della casera vecchia



Malga di Larieto

- Pianozes - erezione di due edificiali (rifugio e magazzino)
 - Ajal - erezione edificiale del rifugio omonimo.
- Complessivi n. 17 frazionamenti per n. 37 fabbricati trattati.

Anno 1990

- Passo Tre Croci - erezione di tre edificiali (rifugio Son Suogo, rimessa ANAS e cabina elettrica)
 - Rio Gere - erezione edificiale del rifugio omonimo
 - Ruvietta - erezione edificiale cantoniera ANAS al bivio di Misurina
 - La Vera - erezione di due edificiali (ampliamento casa Gaspari e cabina elettrica)
 - La Vera - erezione di due edificiali (case Lorenzi Chenopo)
 - Pocol - erezione edificiale ricovero vivaio di Pocol
 - Crosc del Macaron - erezione edificiale del casone.
- Complessivi n. 7 frazionamenti per 11 fabbricati trattati.

Tipi di frazionamento, già richiesti, con rilievi già eseguiti ed in corso di elaborazione.

- I Tache - erezione edificiale per capanna cacciatori
- Pian de Loa - erezione edificiale per casone
- Passo Falzarego - erezione edificiale per garage - magazzino Soc. Lagazuoi
- Col Gallina - erezione edificiale per stazione sciovia
- Rudavoi - erezione edificiale per casone
- Ospitale - erezione edificiale per cabina elettrica
- Ospitale - variazione di figura della p.ed. 603 (chiesa) con estinzione della p.ed. 665 e 789

- Felizon - erezione edificiale per cabina elettrica
 - Lagosciesi - erezione edificiale per casone
 - Padeon - erezione edificiale per capanna cacciatori
 - Antruiles - erezione edificiale per casone
 - Peziè de Parù - erezione edificiale per chalet Sote i Redonesc e ampliamento della stalla
 - Pian de ra Sia (Fiames) - estinzione di due edificiali.
- Complessivi n. 13 frazionamenti per 17 fabbricati trattati.

Rilievi eseguiti per nuovi fabbricati.

- Foses - erezione edificiale per casone
 - Campo Croce - erezione edificiale per casone e capanna cacciatori
 - Ra Stua - erezione edificiale per la malga, stalla e deposito latte
 - Lerosa e F.la Lerosa - erezione edificiale per 3 casoni.
- Complessivi n. 4 frazionamenti per 9 fabbricati trattati.

Rilievi da eseguire per nuovi fabbricati.

- Formin - erezione edificiale per casone
 - Mietres - erezione edificiale per stazione seggiovia
 - Col Jarinei - erezione edificiale per casone
 - Posuogo e Col de Vido - erezione edificiale per 3 casoni
 - Pra de l'Oberrauch - erezione edificiale per casone
 - Socol - erezione edificiale per stalla ai Ronche
 - Viza de S. Rocco - erezione edificiale per ex infermeria.
- Complessivi n. 7 frazionamenti per 9 fabbricati trattati.

IN TOTALE SONO N. 49 TIPI DI FRAZIONAMENTO PER N. 84 FABBRICATI.

Gli accatastamenti relativi al camping Olympia a Fiames e de-

gli impianti Cristallo, sono stati eseguiti dai concessionari, circa tre anni fa.

Elaborati presentati all' Ufficio Tecnico Erariale - 4 Sezione - Catasto Urbano.

Sempre alla data anzidetta, risultano depositati all' U.T.E. gli elaborati relativi a:

- casa forestale a La Vera
- segheria e magazzino a Pontechiesa
- rifugio Ospitale
- tutti i fabbricati di Valbona
- tutti i fabbricati di Socol

Sono in corso di approntamento quelli relativi a:

- n. 6 fabbricati a Passo Falzarego
- n. 1 fabbricato al Col Gallina
- n. 1 fabbricato a Rozes
- n. 1 fabbricato a Landries (Cianzopè)
- n. 1 fabbricato a Sotecordes.

Appare evidente il consistente numero di immobili ricorrenti sulla proprietà delle Regole d'Ampezzo, fabbricati che, pur dislocati nelle più disparate posizioni, hanno comunque un elevato valore logistico.

A conclusione di questa lunga elencazione di operazioni catastali poste in essere per l'accatastamento dei fabbricati regolieri, voglio ringraziare l'Ufficio Tecnico delle Regole, nelle persone del collega Diego Ghedina ed il suo collaboratore, per la fattiva collaborazione prestata nei rilievi, resa anche possibile dalla sofisticata strumentazione topografica di cui le Regole si sono dotate.

A tutti i regolieri un saluto cordiale.

Fiorenzo Filippi

CONSISTENZA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI MONTICATI NEGLI ULTIMI 20 ANNI

ANNO	N. CAPI	QUIETRO
1970	364	Marino Apollonio Chino
1971	332	Giorgio Degasper Meneguto
1972	312	Costanzo Ghedina Basilio
1973	288	Damiano Dibona Pilato
1974	389	Basilio Gaspari Baldo
1975	322	Giovanni Pompanin Radeschi
1976	360	Giuseppe Gaspari Leon
1977	303	Giovanni Ghedina de Justina
1978	221	Angelo Valleferro Sfero
1979	290	Angelo Caldara Partel
1980	216	Giordano Menardi Nando
1981	223	Luciano Alberti Minel
1982	197	Franco Alverà Bissi
1983	177	Walter Bernardi Supiei
1984	142	Zinto Ghedina Basilio
1985	162	Achille Dibona Pilato
1986	121	Silvio Alverà Pazifico
1987	111	Ugo Ghedina de Antonia
1988	125	Carlo Dimai Lustrò
1989	137	Luigino Gaspari Moroto
1990	99	Luciano Gaspari Moroto



Smonticazione pecore

LAUDO


Al fine di rendere il Laudo delle Regole, strumento più adattabile e consono alle attuali esigenze della società regoliera, la Deputazione il 20 luglio 1990 ha nominato un'apposita commissione per l'esame e lo studio di eventuali sue modifiche ed aggiornamenti. La commissione è così composta:

Marisa Colle in Bigontina Titoto
 Bruno Dimai Fileno
 Raffaello Lorenzi de ra Becaria
 Mario Manaigo da Lago
 Silvio Menardi Menego
 Claudio Michielli Miceli
 Leo Michielli Buranona
 Paola Valle de Moris
 Dino Verzi de Bepin
 Paola de Zanna in Zardini Zesta

Errata corrige

Sul n. 3 di maggio 1990 riguardante «chiarimenti su segnaletica e confinazioni in bosco» i colori delle fasce orizzontali del segnale C.A.I. sono riportate in maniera errata.

Leggasi pertanto rosso-bianco-rosso anziché bianco-rosso-bianco.



AVVISO

Si avverte che il giorno 11 ottobre 1990 avrà luogo la tradizionale processione ad Ospitale con la S. Messa di ringraziamento. Vi sarà un servizio di autocorriera con partenza verso le ore 8,15 dalla piazza davanti la Chiesa Parrocchiale.